

(N. 942)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati (Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente) nella seduta del 15 marzo 1950 (V. Stampato N. 520-35) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 23 MARZO 1950

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, concernente modificazioni alle disposizioni sulla esecuzione di opere pubbliche e alle norme sulla costituzione e il funzionamento dei provveditorati alle opere pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, è ratificato con le seguenti modifiche:

Art. 4-bis (nuovo). — « I limiti di competenza stabiliti dagli articoli 2, lettera *d*), 3, lettera *c*) e 4, lettera *b*) si applicano anche per la concessione di sussidi o concorsi da corrispondere a privati a termini di legge sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici ».

All'articolo 6 è aggiunto il comma seguente:

« In deroga all'articolo 19 della legge 18 ot-

tobre 1942, n. 1460, modificato dal precedente articolo 4, gli ispettori generali del Genio civile assegnati ai Provveditorati a' sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, si pronunciano, altresì, sui progetti esecutivi di opere pubbliche da eseguire a cura dello Stato, sia a totale suo carico, sia col suo concorso, d'importo compreso tra lire 3.000.000 e lire 10.000.000, quando all'esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia o mediante appalto a trattativa privata ».

Il Presidente della Camera dei deputati:

GRONCHI.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

DECRETO LEGISLATIVO

17 APRILE 1948, N. 777

Modificazioni alle disposizioni sulla esecuzione di opere pubbliche e alle norme sulla costituzione ed il funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche.

Art. 1.

Per l'appalto di opere da eseguire a cura del Ministero dei lavori pubblici è richiesto il parere del Consiglio di Stato se l'importo dell'opera da appaltare superi le lire 20.000.000 e si intenda provvedere mediante trattativa privata o all'esecuzione in economia, ovvero se l'importo superi le lire 30.000.000 e si intenda provvedere mediante asta pubblica o licitazione privata o appalto-concorso.

Sugli atti di transazione e sugli oneri di penalità contrattuali deve essere sentito il parere di detto Consesso, quando ciò che l'Amministrazione intende promettere, abbandonare o pagare superi le lire 2.000.000.

Art. 2.

L'articolo 15 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, è modificato come segue:

«Le Sezioni del Consiglio superiore si pronunciano secondo la rispettiva competenza per materia:

a) sui progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche da eseguire a cura dello Stato, sia a totale suo carico sia col suo concorso d'importo oltre lire 30.000.000 quando allo appalto dei lavori si intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata o mediante appalto-concorso, ovvero d'importo oltre lire 20.000.000 quando alla esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia o mediante appalto a trattativa privata;

b) sui progetti di massima per opere dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e sui correlativi progetti esecutivi di importo superiore a lire 30.000.000, tanto se si tratti di opere da eseguire direttamente quanto se di opere da dare in concessione;

TESTO MODIFICATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

c) sulle domande per la concessione di lavori pubblici, di pubblici servizi di trasporto, di utilizzazione di acque pubbliche e per la trasmissione di correnti elettriche nei casi previsti dalle leggi speciali, salvo i casi indicati al titolo II;

d) sulle domande di concessione di sussidi o concorsi da corrispondere a termini di legge sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici per opere delle provincie, dei comuni e dei consorzi d'importo oltre lire 20.000.000;

e) sulle vertenze sorte con le imprese in corso d'opera e in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero di penalità contrattuali, quando ciò che si chiede che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma eccedente le lire 2.000.000;

f) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti di importo superiore a lire 20.000.000 e sulle questioni con le imprese per la determinazione di nuovi prezzi che importino una maggiore spesa di oltre il quinto contrattuale quando si tratti di opere appaltate in base a progetti sottoposti al parere del Consiglio superiore;

g) sui piani regolatori e sulle proposte di dichiarazione di pubblica utilità per la costruzione e sistemazione delle strade comunali nell'interno degli abitati, quando vi siano opposizioni o reclami;

h) sugli affari per cui da disposizioni speciali, non abrogate ai sensi dell'articolo 31, sia richiesto il parere del Consiglio superiore e sugli affari per i quali il Ministro per i lavori pubblici ritenga opportuno di richiedere il parere della Sezione ».

Art. 3.

L'articolo 17 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, è modificato come segue:

« I Comitati delle Sezioni I, II, III e V deliberano:

a) sui progetti di opere di manutenzione ordinaria e sistematica, qualunque sia il loro importo;

b) sui progetti di opere pubbliche da eseguire a cura dello Stato sia a totale suo carico, sia col suo concorso, d'importo compreso fra lire 10 milioni e lire 30 milioni quando allo

Art. 3.

Identico.

appalto dei lavori si intenda provvedere ad asta pubblica o a licitazione privata o mediante appalto-concorso, ovvero d'importo compreso fra le lire 5.000.000 e lire 20.000.000 quando all'esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia o mediante appalto a trattativa privata;

c) sui progetti esecutivi di opere di bonifica il cui importo sia compreso fra lire 20.000.000 e lire 30.000.000;

d) sulle variazioni ed aggiunte a progetti già approvati dal Consiglio superiore che non ne facciano crescere l'importo oltre i limiti di competenza delle Sezioni, salve restando le facoltà attribuite agli ingegneri capi nei casi di urgenza dall'articolo 20 del regolamento approvato con regio decreto 24 maggio 1895, n. 350;

e) sulle domande di concessione di sussidi o concorsi da corrispondersi a termini di legge, sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici per opere delle provincie, dei comuni e dei consorzi, d'importo non eccedente 20.000.000 di lire;

f) sulle vertenze sorte con le imprese in corso d'opera e in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero di penalità contrattuali, quando ciò che si chiede che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghe sia determinato o determinabile in somma non eccedente lire 2.000.000;

g) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti di importo fino a 25.000.000 di lire e sulle questioni con le imprese per la determinazione di nuovi prezzi che non importino una maggiore spesa di oltre il quinto contrattuale, sempre quando si tratti di opere appaltate in base a progetti sottoposti al pareri del Consiglio superiore.

Il Comitato della Sezione III delibera anche nei casi contemplati dal successivo articolo 21, comma primo, della presente legge.

Il Comitato della Sezione IV delibera sulle concessioni e sui riconoscimenti di piccole derivazioni di acque pubbliche, nonchè sulle autorizzazioni di linee di trasporto dell'energia elettrica con tensione da 60.000 a 120.000 volt, quando per tali affari non sia richiesto soltanto il parere dell'ispettore generale del Genio civile ovvero quello dell'ingegnere capo del Genio civile ».

Art. 4.

L'articolo 19 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, è modificato come segue:

« Il parere degli ispettori generali del Genio civile ai quali sia conferita con decreto del Ministro per i lavori pubblici specifica competenza per territorio o per materia è richiesto:

a) sui progetti esecutivi di opere pubbliche da eseguirsi a cura dello Stato, sia a totale suo carico, sia col suo concorso d'importo compreso fra lire 5.000.000 e lire 10.000.000, quando all'appalto dei lavori si intenda provvedere ad asta pubblica, o a licitazione privata o mediante appalto-concorso, ovvero d'importo compreso fra lire 3.000.000 e lire 5.000.000 quando all'esecuzione dei lavori si intenda provveder in economia o mediante appalto a trattativa privata;

b) sulle domande di concessione di sussidi o concorsi da corrispondere a termini di legge sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici per opere delle provincie, dei comuni e dei consorzi di importo compreso fra lire 5.000.000 e lire 10.000.000;

c) sulle vertenze sorte con le imprese in corso d'opera o in sede di collaudo, per maggiori compensi o per esonero di penalità contrattuali quando ciò che si chiede che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma non eccedente le lire 1.000.000;

d) sulla concessione di proroghe dei termini contrattuali per l'ultimazione dei lavori;

e) sull'approvazione dei verbali di nuovi prezzi;

f) sull'esame delle contestazioni con le imprese circa gli ordini dell'ingegnere capo dati in corso d'opera;

g) sulle concessioni e sulle domande di rinnovazione di qualunque durata di piccole derivazioni di acque pubbliche, quando non vi siano domande concorrenti nè opposizioni, e sulle domande per proroghe non superiori ad un anno dei termini stabiliti nei disciplinari relativi a tali concessioni, nonchè sulle autorizzazioni di linee elettriche con tensione inferiore a 60.000 volt.

Spetta pure agli stessi ispettori generali di fare proposte al Ministero per la risoluzione dei

Art. 4.

Identico.

contratti d'appalto o per la rescissione dei medesimi e l'eventuale esecuzione di ufficio dei lavori appaltati, in caso di grave negligenza o irregolarità da parte degli assuntori ».

Art. 5.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli hanno effetto temporaneo. La data in cui esse cesseranno di avere applicazione e dalla quale riprenderanno vigore quelle modificate col presente decreto sarà determinata con successivo provvedimento, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro.

Art. 6.

I Comitati tecnico-amministrativi dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche hanno nei limiti di competenza attuali le funzioni attribuite al Consiglio di Stato e al Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Le determinazioni ed i pareri dei Provveditori e dei Comitati sostituiscono quelli di ogni altro organo locale, singolo o collegiale.

Art. 4-bis (nuovo).

I limiti di competenza stabiliti dagli articoli 2, lettera d), 3, lettera e) e 4, lettera b) si applicano anche per la concessione di sussidi o concorsi da corrispondere a privati a termini di legge sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

In deroga all'articolo 19 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, modificato dal precedente articolo 4, gli ispettori generali del Genio civile assegnati ai Provveditorati a' sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, si pronunciano, altresì, sui progetti esecutivi di opere pubbliche da eseguire a cura dello Stato, sia a totale suo carico, sia col suo concorso, d'importo compreso tra lire 3.000.000 e lire 10.000.000, quando all'esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia o mediante appalto a trattativa privata.

Art. 7.

Il secondo comma dell'articolo 10 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, è sostituito dai seguenti:

« Possono essere nominati consegnatari cassieri i funzionari dei gruppi *A* e *B* senza limitazione di grado, nonchè gli impiegati di gruppo *C* di grado non inferiore al 10°.

Con effetto dal 1° gennaio 1948 è concessa ai consegnatari cassieri predetti per i rischi di cassa derivanti dal maneggio di denaro e valori una indennità annua di lire 12.000 lorde da corrispondersi a trimestri posticipati ».

Art. 8.

All'articolo 17 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, è aggiunto il seguente comma;

« Al Provveditorato medesimo sono deferiti i poteri e le facoltà relative alla zona aperta di Napoli di cui al regio decreto 7 febbraio 1926, n. 359 ».

Art. 9.

Le disposizioni dei precedenti articoli 6 e 7 si applicano anche ai Provveditorati alle opere pubbliche per la Sicilia e la Sardegna, nonchè al Magistrato alle acque per le materie ed i servizi già di sua competenza a termini della legge 5 maggio 1907, n. 257 e successive modificazioni, fermo restando il disposto dell'articolo 5 della citata legge, modificata dal regio decreto 31 dicembre 1933, n. 3228, riguardante la competenza del Comitato tecnico di magistratura.

Art. 10.

Con effetto dal 1° luglio 1947, e sino al 31 dicembre 1947, sono decuplicati i limiti di spesa stabiliti nell'articolo 3, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 355.

Art. 11.

Il Governo è autorizzato a riunire in testo unico apportandovi le modificazioni necessarie per il coordinamento, le disposizioni relative alla costituzione ed al funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche.

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Identico.

Art. 10.

Identico.

Art. 11.

Identico.